



NOTIZIE

www.fisac-cgil.it

www.fisacfc.it

www.cgil.it

fo.fisac@er.cgil.it



2018 FESTIVITÀ E SEMIFESTIVITÀ

FESTIVITA' SOPPRESSE: QUATTRO GIORNI

- **Lunedì 19 marzo (San Giuseppe)**
- **Giovedì 10 maggio (ex Ascensione 39° giorno dopo Pasqua)**
- **Giovedì 31 maggio (ex Corpus Domini 60° giorno dopo Pasqua)**
- **Venerdì 29 giugno (San Pietro e Paolo)**

Le giornate di ex festività per il 2018 sono **QUATTRO**, infatti vengono riconosciute se le festività soppresse (sopraelencate) sono cadenti in un giorno lavorativo dal Lunedì al Venerdì. Nel 2018 non viene pertanto riconosciuto il **4 novembre (Giornata dell'unità nazionale)** in quanto cade di domenica.

Al lavoratore spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate, già indicate come festive e poi non riconosciute come tali da provvedimenti di legge.

Ricordiamo che in base all'Art. 32 comma 4 del CCNL ABI del 31/03/2015, i Quadri Direttivi e i Dirigenti sono tenuti a contribuire al Fondo nazionale per il sostegno all'occupazione nel settore del credito (F.O.C.) con una giornata di ex festività nel periodo 2012-2018, per cui i giorni di permesso fruibili per ex festività nel 2018 diventano 3 (tre). Mentre per le Aree Professionali la giornata viene decurtata nell'ambito della Banca Ore.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre nei giorni sopraindicati avere diritto all'intero trattamento economico, ovvero non bisogna richiedere aspettative o permessi non retribuiti in coincidenza delle date sopra elencate.

Le festività soppresse sono utilizzabili dal 16 gennaio al 14 dicembre. Se non utilizzate nel periodo vengono retribuite con monetizzazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo nella misura di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

FESTIVITA' COINCIDENTI CON LA DOMENICA:

Nel 2018 nessuna delle festività (25 aprile - 1° maggio - 2 giugno) coincide con la domenica e pertanto non si ha diritto ad ulteriori giornate di recupero come previsto dall'art.54 del CCNL 31/03/2015.

SEMIFESTIVITA':

Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché per ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono. Per il personale il cui normale orario di lavoro prevede la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.

PART – TIME e SEMIFESTIVI:

Nelle giornate semifestive i Lavoratori **part-time** osserveranno l'orario di entrata fissato dal contratto individuale mentre quello di uscita verrà **anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quello del personale full-time rispetto al proprio orario giornaliero.**

A puro titolo esemplificativo abbiamo elaborato il seguente schema applicativo che vi riportiamo:

Orario giornaliero		Orario in semifestivo (66,67% dell'orario)
7 ore e 30 minuti	⇒	5 ore
5 ore e 15 minuti	⇒	3 ore e 30 minuti
5 ore	⇒	3 ore e 20 minuti
4 ore e 30 minuti	⇒	3 ore
4 ore	⇒	2 ore e 40 minuti

Per coloro che dovessero trattarsi in filiale oltre l'orario previsto nel semifestivo si applica la normativa sul Lavoro Supplementare, la prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore.